



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot.n. 987

Autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Ricciarelli di Siena", registrata in ambito Unione europea.

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n.229 del 18 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Ricciarelli di Siena";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 9 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 2011, con il quale la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Siena" è stata designata quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Ricciarelli di Siena";

Considerato che il Comitato Promotore "Ricciarelli di Siena IGP" e "Panforte di Siena", in sostituzione della "Camera di Commercio di Siena" ha individuato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione protetta "Ricciarelli di Siena", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.1151/2012;

Considerato che "CSQA Certificazioni Srl" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Ricciarelli di Siena" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il piano dei controlli sopra citato è stato valutato e ritenuto conforme;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Visto il D.P.R. del 23 maggio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale al dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Considerato che, a decorrere dal 28 aprile 2014, risulta vacante la titolarità dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Ritenuto nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, di dover assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 5 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

D E C R E T A:

Articolo 1

1. L'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per la indicazione geografica protetta "Ricciarelli di Siena", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 229 del 18 marzo 2010.

Articolo 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "CSQA Certificazioni Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

1. "CSQA Certificazioni Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Ricciarelli di Siena", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "CSQA Certificazioni Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Articolo 4

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha validità triennale a decorrere dal 10 giugno 2014.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "CSQA Certificazioni Srl" o



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA Certificazioni Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "CSQA Certificazioni Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

1. "CSQA Certificazioni Srl" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Ricciarelli di Siena" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "CSQA Certificazioni Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Ricciarelli di Siena" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Siena" deve rendere disponibile a "CSQA Certificazioni Srl" la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7

"CSQA Certificazioni Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2014 ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 10 giugno 2014

F.to Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari